

OGGETTO SOTTOPRODOTTI

D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 - Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana del 15 febbraio 2017, n. 38

Elenco Sottoprodotti – Elenco dei Produttori e degli Utilizzatori di Sottoprodotti - <http://www.elencosottoprodotti.it/>

Campo di applicazione Sottoprodotti di cui all'art. 184-bis, D.Lgs. 152/2006 s.m.i..

Entrata in vigore 2 marzo 2017

Soggetti Interessati Aziende produttrici di residui di produzione intesi come materiali o sostanze che non sono deliberatamente prodotti in un processo di produzione e che possono essere o non essere rifiuti.

Analisi della norma È in via di definizione l'elenco dei Produttori e degli Utilizzato di Sottoprodotti presso le CCIAA all'indirizzo <http://www.elencosottoprodotti.it/>.

The screenshot shows the website 'Elenco Sottoprodotti' with the following content:

- Header:** 'Elenco Sottoprodotti' and 'Elenco dei Produttori e degli Utilizzatori di Sottoprodotti'. Logos for 'UNIONCAMERE' and 'CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA' are visible.
- Navigation:** Home, Informazioni Utili, Help, Verifica Compatibilità.
- Main Content:**
 - Home** - **Elenco Produttori e Utilizzatori di Sottoprodotti**
 - Text: 'Sulla Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. Il Regolamento intende indicare alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quindi la sussistenza dei requisiti sostanziali per la qualificabilità di un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto.'
 - Text: 'I residui sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.'
 - Text: 'A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte una serie di condizioni tra le quali la certezza dell'utilizzo e l'assenza di ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale.'
 - Text: 'I criteri indicativi forniti dal Regolamento non hanno carattere esclusivo (come riporta l'articolo 4 c.2), essendo sempre ammessa "la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel (...) decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto", fermo restando l'obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore.'
 - Text: 'L'articolo 5 chiarisce che il requisito della certezza dell'utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso ed evidenzia alcune modalità di prova tra le quali l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo ed alle condizioni della cessione.'
 - Text: 'In mancanza della documentazione contrattuale, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non difarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni riportate in allegato al D.M., necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli.'
 - Text: 'L'articolo 10 del Regolamento prevede che per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti che viene reso pubblico e consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.'
 - Text: 'L'elenco non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti ma ha finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.'
 - Text: 'La qualifica di un materiale come sottoprodotto, dunque non rifiuto, prescinde dalla iscrizione del produttore o dell'utilizzatore nel suddetto elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Pertanto, l'iscrizione nell'elenco del produttore o dell'utilizzatore, di per sé, non è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e, d'altra parte, la mancata iscrizione non comporta l'immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti.'
 - Text: 'EcoCerved metterà a disposizione delle imprese interessate, tramite il sito www.elencosottoprodotti.it, un'applicazione che consentirà direttamente l'iscrizione all'elenco delle unità locali che producono e riutilizzano sottoprodotti; tramite il sito verrà resa possibile la pubblicazione e la consultazione degli elenchi camerale secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'Ambiente.'
 - Text: 'L'applicazione, accessibile con firma digitale, consentirà il recupero dei dati dell'impresa e delle sue unità locali dal Registro Imprese e la verifica dei poteri del firmatario.'

- Footer:** 'SERVIZIO DISPONIBILE A BREVE'

Si ricorda che l'**Iscrizione** all'elenco, senza alcun onere economico da parte del produttore e dell'utilizzatore del sottoprodotto, non costituisce di per sé elemento di giustificazione per considerare un determinato materiale "sottoprodotto".

Analisi della norma	<p>Rimane infatti in capo al produttore l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti prescritti dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., art. 184-bis, così come ben specificato dal Ministero dell'Ambiente nella Circolare n. 3084 del 3 marzo 2017.</p> <p>La stessa circolare viene inoltre a precisare che d'altra parte la mancata iscrizione del residuo nell'elenco dei sottoprodotti, non costituisce di per sé l'immediata inclusione dello stesso nel novero dei rifiuti.</p> <p>Per quanto riguarda l'iscrizione, la stessa va presentata dal Legale Rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore generale o speciale, presso le Camere di Commercio territorialmente competenti riguardo all'ubicazione dell'Unità Produttiva dell'impresa interessata alla produzione o all'utilizzo del sottoprodotto.</p>
Scadenza	---
Nota	<p>La Società EcoSicurezza è a disposizione dei PRODUTTORI per la verifica della sussistenza dei requisiti al fine di considerare il residuo di produzione come "sottoprodotto" e degli INTERMEDIARI ed UTILIZZATORI, fornendo tutta la relativa assistenza per la corretta gestione.</p>
Riferimenti	<p>Ing. Mauro Mariotti – mauro.mariotti@ecosicurezza.com Per. Ind. Stefano Carocci – stefano.carocci@ecosicurezza.com Ing. Andrea Pincardini – andrea.pincardini@ecosicurezza.com Ing. Simone Petruzzi – simone.petruzzi@ecosicurezza.com Tel.: 0758521346 Fax.: 0758523305 E-mail: info@ecosicurezza.com</p>